

Codice A1409B

D.D. 7 giugno 2021, n. 825

Indennizzi ai sensi delle LL. 210/92 e 362/99 - Impegno della somma di euro 10.000.000,00 sul cap. 156987 del bilancio di previsione finanziario 2021 a favore delle ASL piemontesi



ATTO DD 825/A1409B/2021

DEL 07/06/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1409B - Prevenzione e veterinaria

OGGETTO: Indennizzi ai sensi delle LL. 210/92 e 362/99 – Impegno della somma di euro 10.000.000,00 sul cap. 156987 del bilancio di previsione finanziario 2021 a favore delle ASL piemontesi

Premesso che:

- con D.lgs. 31.03.1998 n. 112 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della L. 15.3.1997 n. 59” ed, in particolare, l’art. 114 con il quale sono state conferite alle Regioni tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato;

- con DPCM del 26.05.2000 sono state trasferite alle Regioni, a decorrere dal 1 gennaio 2001, i compiti e le funzioni in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla L. 25 febbraio 1992, n. 210, nonché di vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria di cui alla L. 14 ottobre 1999, n. 362, articolo 3, comma 3;

- con DGR n. 27-2220 del 12.2.2001 è stato recepito il trasferimento delle competenze derivanti dal DPCM del 26.5.2000, con il quale si individuano in via generale le risorse da trasferire alle Regioni per l’esercizio delle funzioni ed i compiti in materia di salute umana e sanità veterinaria conferiti alle regioni medesime ai sensi del D.lgs.112/98;

Considerato che;

- con la predetta DGR è stato previsto di mantenere in capo alle ASL l’esercizio delle funzioni già svolte in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati nonché di vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria per cui spetta all’ASL di residenza del cittadino provvedere alla corresponsione degli indennizzi;

- con DGR n. 3-5185 dell'1.2.2002 sono state fornite alle ASL indicazioni procedurali in ordine al trasferimento delle funzioni in materia di indennizzi ai sensi delle LL. 210/92 e 362/99;

- gli stanziamenti del Bilancio regionale, finanziati annualmente dai trasferimenti statali, vengono destinati alle Aziende Sanitarie Locali a cui compete l'erogazione degli indennizzi, che rilevano nel bilancio aziendale i costi sostenuti e il ricavo del relativo finanziamento;

- dall'anno 2019, il Ministero competente non ha provveduto ad assegnare e corrispondere in favore delle Regioni le somme necessarie a far fronte ai costi sostenuti dalle ASL per gli indennizzi erogati ai soggetti di cui la Legge n.210/1992 e smi;

- secondo le indicazioni del tavolo ministeriale per la verifica degli adempimenti regionali tali costi devono essere coperti con fondi regionali;

- le Aziende Sanitarie Locali hanno continuato, pur in assenza di finanziamento specifico, a garantire l'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto;

Tenuto conto del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 41", così come integrato e corretto dal D.Lgs. 126 del 10 agosto 2014.

Viste le disposizioni del Titolo II "Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario" del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.

Tenuto conto del comma 2 lettera a) e b) dell'articolo 20 del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i che dispone che le Regioni accertino ed impegnino nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente comprensivo di: fondo sanitario assegnato, quote premiali, quote di finanziamento vincolate o finalizzate, importi delle manovre fiscali regionali destinate al finanziamento della sanità, finanziamento del disavanzo sanitario pregresso, disponendo che eventuali perdite di finanziamento determinino la cancellazione dei residui attivi nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.

Vista la Legge Regionale 15 aprile 2021 n.8 "Bilancio di previsione Finanziario 2021-2023";

Vista la DGR n. 1-3115 del 19/04/2021 - Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.;

Ritenuto necessario impegnare la somma di Euro 10.000.000,00 a favore delle ASL sul capitolo 156987/2021 la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato "Appendice A – Elenco Registros contabili" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a copertura dei costi relativi al conguaglio anno 2019 e consuntivo anno 2020 sostenuti dalle Aziende Sanitarie Locali nell'erogazione degli indennizzi di cui la L.210/1992 e smi., dando atto che trattasi di risorse a carico del bilancio regionale e rinviando ad un successivo provvedimento la ripartizione e l'assegnazione delle relative somme alle ASL ;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs.165/2001; L.R. 23/2008 artt 17 e 18; LL. 210/92 e 362/99; D.Lgs 118/2011; L.R. 8/2021; DGR n. 1-3115 del 19/04/2021;

determina

- di impegnare la somma di Euro 10.000.000,00 a favore delle ASL piemontesi sul capitolo 156987 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, annualità 2021, la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato "Appendice A – Elenco Registrosioni contabili" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a copertura dei costi relativi al conguaglio anno 2019 e consuntivo anno 2020 sostenuti dalle Aziende Sanitarie Locali nell'erogazione degli indennizzi di cui la L.210/1992 e smi.

- di dare atto che trattasi di risorse a carico del bilancio regionale secondo le indicazioni del tavolo ministeriale per la verifica degli adempimenti regionali;

- di dare atto che trattasi di spese non soggette agli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 136/2010 e s.m.i.;

- di rinviare ad un successivo provvedimento la ripartizione e l'assegnazione delle relative somme alle ASL.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D. Lgs.vo n. 33 del 14.3.2013.

IL DIRIGENTE (A1409B - Prevenzione e veterinaria)

Firmato digitalmente da Bartolomeo Griglio